



Città metropolitana  
di Venezia

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)**

**PEC: [contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it) - Fax 041/2501043**

**Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre**

**OGGETTO: S.U.A. per conto del Comune di Mirano. “Realizzazione del nuovo percorso ciclabile via Chiesa (via Cavin di Sala – centro Campocroce)” - CIG 73186569FB**

**Un operatore economico formula i seguenti quesiti:**

1. Il concorrente che sia sprovvisto della categoria OG10 deve indicare che si avvarrà del subappalto (c.d. subappalto qualificante o necessario) e il nominativo del subappaltatore a cui affidare i lavori oppure è sufficiente la mera dichiarazione di subappaltare i lavori di cui alla categoria OG10?
2. Il mero smaltimento dei rifiuti (conferimento dei rifiuti presso un impianto/discardica) deve essere considerato subappalto? In altri termini, la società titolare dell'impianto ove verranno avviati al recupero (smaltiti/conferiti) i rifiuti deve considerarsi un subappaltatore? In caso affermativo, tale società deve possedere le categorie previste dal bando?
3. Per l'attività di mero smaltimento di rifiuti (conferimento dei rifiuti presso un impianto/discardica), è necessario indicare la terna? In altri termini, è necessario indicare n. 3 (tre) impianti presso i quali potranno essere smaltiti/avviati al recupero i rifiuti?
4. La mera attività di trasporto del rifiuto dal cantiere all'impianto deve considerarsi subappalto? In caso positivo è necessario indicare la terna?
5. L'obbligo di indicare la terna per i noli a caldo sussiste solo se l'importo del contratto di nolo a caldo supera il 2% dell'importo delle prestazioni affidate e l'incidenza del costo della manodopera è pari o superiore al 50%? In altri termini, le condizioni di cui all'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 devono sussistere entrambe oppure è sufficiente anche il verificarsi di una sola delle predette condizioni per considerare il nolo a caldo come subappalto con conseguente indicazione della terna?
6. Nel caso in cui il nolo a caldo rientri nell'ambito del subappalto. Le società che seguiranno i lavori mediante nolo a caldo devono possedere tutte le categorie previste dal bando?
7. Nel caso in cui i noli a caldo rispettino le condizioni di cui all'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 devono considerarsi meri sub-affidamenti? Quindi senza obbligo di terna e l'invio della documentazione e attestazioni richieste per il subappalto?

### **Risposta**

1. Il concorrente privo del possesso della categoria OG 10 deve dichiarare il subappalto di tale categoria. Non deve indicare il nominativo del subappaltatore.
2. 3. 4. Le attività vanno considerate subappalto laddove ricorrano entrambi i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., *“costituisce comunque, subappalto qualsiasi contratto avente*

*ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare". Il mero smaltimento dei rifiuti non rientra nella fattispecie del comma 53 **dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012**. Infatti l'attività di cui alla lettera b) del suddetto comma va considerata nella sua interezza ovvero sia il trasporto, anche transfrontaliero, che lo smaltimento di rifiuti per conto di terzi; di conseguenza il mero smaltimento disgiunto dal trasporto non rientra nella fattispecie del comma 53 lettera b) e quindi non va indicata la terna di subappaltatori. In ordine all'attività di trasporto del rifiuto dal cantiere all'impianto solo se essa si configura come un subappalto in senso proprio sussiste l'obbligo di indicazione della terna rientrando nell'attività di cui alla lettera a) del comma 53 **dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012**.*

5. **6. 7.** L'obbligo di indicare la terna per i noli a caldo sussiste solo se si configurano entrambe le condizioni di cui all'art. 105, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. 105/2016 e s.m.i. In questo caso trattandosi di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa va indicata la terna dei subappaltatori i quali devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo e quelli relativi alla prestazione oggetto del subappalto. Qualora il "nolo a caldo" non si configuri come un subappalto in senso proprio non vi è necessità di indicare la terna.

Venezia-Mestre, 16.02.2018

IL Dirigente S.U.A.  
*dr. Angelo Brugnerotto*  
*(documento firmato digitalmente)*